

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016  
444/2016/R/EEL**

**INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI  
EFFETTIVI NELL'AMBITO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento europeo 24 luglio 2015, n. 1222/2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);

- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 368/2013/R/eel)
- il documento per la consultazione 9 aprile 2015, 163/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 163/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2016, 298/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 298/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, n. 1648/2014;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 giugno 2014, n. 2936 (di seguito: sentenza 2936/14).
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, n. 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, n. 1660/2015 e 13 agosto 2015, n. 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, n. 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016).
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 giugno 2016, prot. Autorità n. 17561 del 21 giugno 2016;
- la comunicazione di Terna del 21 giugno 2016, prot. Autorità n. 17692 del 22 giugno 2016;
- la comunicazione di Terna del 22 giugno 2016, prot. Autorità n. 17834 del 23 giugno 2016;
- la comunicazione di Terna del 26 luglio 2016, prot. Autorità n. 21364 del 26 luglio 2016.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il servizio di dispacciamento e, in particolare, la disciplina degli sbilanciamenti di cui agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111 (di seguito: disciplina degli sbilanciamenti) hanno l'obiettivo principale di fornire agli utenti del dispacciamento un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo conformando il loro operato al rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nei confronti del sistema elettrico;
- in particolare, ai punti di dispacciamento relativi ad unità abilitate alla presentazione di offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: unità abilitate) è applicato un meccanismo di tipo *dual pricing* nel quale la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento dipende dal combinato fra il segno dello sbilanciamento aggregato zonale (calcolato con riferimento alle macrozone di bilanciamento come definite dalla deliberazione 111) e il segno dello sbilanciamento effettivo associato al punto di dispacciamento stesso; questo

meccanismo, in generale, valorizza gli sbilanciamenti positivi (maggiore immissione o minore prelievo) ad un prezzo non superiore al prezzo zonale formatosi sul mercato del giorno prima (di seguito: prezzo zonale) e valorizza gli sbilanciamenti negativi (minore immissione o maggiore prelievo) ad un prezzo non inferiore al prezzo zonale, non consentendo agli operatori di trarre alcun vantaggio economico dagli sbilanciamenti.

- ai punti di dispacciamento relativi ad unità non abilitate è invece applicato un meccanismo *single pricing* nel quale la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento dipende solamente dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale e non tiene conto del segno dello sbilanciamento effettivo associato al punto di dispacciamento stesso; in presenza di uno sbilanciamento aggregato zonale positivo, gli sbilanciamenti effettivi associati a ciascun punto di dispacciamento appartenente alla macrozona di bilanciamento, indipendentemente che siano positivi o negativi, sono valorizzati ad un prezzo non superiore al prezzo zonale; di contro, in presenza di uno sbilanciamento aggregato zonale negativo, gli sbilanciamenti effettivi associati a ciascun punto di dispacciamento appartenente alla macrozona di bilanciamento sono valorizzati ad un prezzo non inferiore al prezzo zonale; ne consegue che l'utente del dispacciamento può trarre un vantaggio economico dagli sbilanciamenti effettivi discordi rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale potendo rivendere energia a sbilanciamento a prezzo superiore al prezzo zonale (per sbilanciamenti effettivi positivi in presenza di sbilanciamento aggregato zonale negativo) o potendo acquistare energia a sbilanciamento a prezzi inferiori al prezzo zonale (per sbilanciamenti effettivi negativi in presenza di sbilanciamento aggregato zonale positivo);
- per i punti di dispacciamento relativi ad unità di consumo il meccanismo *single pricing* è accompagnato dall'applicazione di corrispettivi di non arbitraggio (pari, a livello unitario, alla differenza fra il PUN e il prezzo zonale) finalizzati ad impedire agli utenti del dispacciamento di trarre, nell'ambito della valorizzazione degli sbilanciamenti, un indebito vantaggio economico derivante dal differenziale fra il prezzo zonale e il PUN;
- per i punti di dispacciamento relativi ad unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili il meccanismo *single pricing* è applicato in alternativa al regime perequativo all'interno di bande differenziate per fonte, introdotto dalla deliberazione 522/2014/R/eel (di seguito: regime perequativo 522/14);
- i proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e dai corrispettivi di non arbitraggio concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 a carico della totalità della clientela finale (di seguito: corrispettivo *uplift*).

## CONSIDERATO CHE:

- il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, che dovrebbe riflettere l'effettivo stato di equilibrio tra immissioni e prelievi in tempo reale, è calcolato sulla base delle movimentazioni disposte da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) all'interno della macrozona di bilanciamento cui esso si riferisce;
- nel corso degli ultimi anni sono emerse alcune anomalie che hanno comportato in diverse macrozone di bilanciamento segni dello sbilanciamento aggregato zonale non coerenti con l'effettivo stato di equilibrio del sistema, anche a causa di una non corretta contabilizzazione degli scambi di risorse di bilanciamento con le macrozone confinanti; tali segni, in particolare, sono risultati anche facilmente prevedibili dagli utenti del dispacciamento;
- tali anomalie e l'associata prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato zonale (e conseguentemente del livello del prezzo di sbilanciamento rispetto al prezzo zonale) hanno favorito l'adozione, da parte degli utenti del dispacciamento a livello di macrozona di bilanciamento, di strategie di programmazione di unità di consumo e/o di unità di produzione non abilitate contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema), finalizzate a registrare significativi sbilanciamenti discordi (anche superiori di diverse decine di punti percentuali rispetto all'energia effettivamente immessa o prelevata) rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale per trarne un significativo vantaggio economico soggettivo;
- per compensare tali strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema e assicurare il bilanciamento in tempo reale, Terna ha dovuto:
  - acquistare energia a sbilanciamento a prezzi superiori ai prezzi zonali (per effetto di sbilanciamenti effettivi positivi in presenza di un segno dello sbilanciamento aggregato zonale negativo) con contestuali attivazioni a scendere di unità abilitate a prezzi generalmente inferiori ai prezzi zonali; ciò ha comportato un onere netto a carico del sistema con incremento del corrispettivo *uplift* per la generalità dell'utenza;
  - a rivendere energia a sbilanciamento a prezzi inferiori ai prezzi zonali (per effetto di sbilanciamenti effettivi negativi in presenza di un segno dello sbilanciamento aggregato zonale positivo) con contestuali attivazioni a salire di unità abilitate a prezzi generalmente superiori ai prezzi zonali; anche in questo caso si è registrato un onere netto a carico del sistema con incremento del corrispettivo *uplift* per la generalità dell'utenza;
- la soppressione delle macrozone Sicilia e Sardegna attuata dall'Autorità in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 91/14 ha altresì favorito strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema - indipendenti dalla prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato - all'interno delle zone di mercato appartenenti alla medesima macrozona di bilanciamento al fine di trarre vantaggio dai differenziali fra i relativi prezzi zonali;

- in particolare, diversi utenti del dispacciamento in prelievo, pur definendo generalmente un programma diligente a livello di macrozona, hanno concentrato la programmazione dei prelievi nelle zone di mercato a prezzo zonale più basso; in tali zone di mercato detti utenti hanno poi rivenduto energia a sbilanciamento facendo registrare sbilanciamenti effettivi positivi compensati da sbilanciamenti effettivi negativi nelle altre zone di mercato appartenenti alla medesima macrozona; a livello di valorizzazione degli sbilanciamenti, il meccanismo *single pricing*, comportando l'applicazione del medesimo prezzo all'interno di ciascuna macrozona, non ha comportato né particolari oneri né particolari vantaggi (in quanto lo sbilanciamento effettivo complessivo a livello della macrozona era contenuto); gli utenti del dispacciamento hanno invece tratto un significativo vantaggio dall'applicazione dei corrispettivi di non arbitraggio (nelle zone a prezzo zonale basso, il corrispettivo di non arbitraggio unitario risultava positivo; esso applicato ad uno sbilanciamento positivo portava ad un pagamento a favore dell'utente del dispacciamento; nelle zone a prezzo zonale elevato, il corrispettivo di non arbitraggio risultava negativo, ma anche in questo caso la sua applicazione ad uno sbilanciamento negativo portava ad un pagamento a favore dell'utente del dispacciamento);
- strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema analoghe a quelle descritte nel precedente alinea sono state adottate anche da parte degli utenti del dispacciamento in immissione con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione non abilitate, al fine di incrementare la propria remunerazione nei mercati dell'energia concentrando la programmazione delle immissioni nelle zone di mercato a prezzo zonale più elevato;
- per ristabilire un adeguato incentivo ad una programmazione conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, l'Autorità ha da tempo avviato approfondimenti per addivenire a una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti che, come già delineato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel, sia basata su prezzi di sbilanciamento in grado di riflettere l'effettivo stato del sistema e il valore dell'energia scambiata in tempo reale, superando il concetto di macrozona di bilanciamento definita in modo statico e di segno dello sbilanciamento aggregato zonale.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nelle more della riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti e dei notevoli ritardi accumulati nel processo di adozione del Regolamento europeo in materia di bilanciamento, l'Autorità, con i documenti per la consultazione 163/2015/R/eel e 316/2016/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti in merito all'introduzione di misure transitorie di semplice e immediata implementazione che disincentivino strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema;
- in particolare, nel documento per la consultazione 163/2015/R/eel, l'Autorità ha prospettato i seguenti interventi:
  - escludere dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria;

- escludere dalla determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento le offerte relative a movimentazioni disposte indipendentemente dallo sbilanciamento complessivo del sistema; a tal proposito, sono stati prefigurati un sistema di *accounting* per tutte le offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento, oppure l'esclusione a priori di tutte le offerte accettate nella fase di programmazione ex-ante del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD ex-ante);
- eliminare dai prezzi di sbilanciamento il riferimento ai prezzi zonali;
- estendere il meccanismo *dual pricing* anche alle unità non abilitate, qualora, a seguito dell'adozione degli altri interventi, fossero continuate a permanere strategie di programmazione non diligenti;
- in esito al documento per la consultazione 163/2015/R/eel, a livello generale:
  - la quasi totalità delle operatori ha sottolineato l'importanza della stabilità e della certezza del quadro regolatorio, sconsigliando continue e frequenti modifiche che potrebbero minare la fiducia nel mercato, e ha richiesto all'Autorità approfondimenti sull'andamento dei prezzi di sbilanciamento al fine di tenere conto dell'impatto delle macrozone di bilanciamento introdotte in coerenza con il dettato dell'articolo 23 del decreto legge 91/14;
  - la maggioranza degli utenti del dispacciamento in prelievo ha ritenuto l'introduzione di misure transitorie alla disciplina degli sbilanciamenti non coerenti con le finalità evidenziate dalla sentenza 1532/2015 del Consiglio di Stato che ha confermato l'annullamento da parte del giudice di primo grado delle precedenti deliberazioni con le quali l'Autorità aveva introdotto misure transitorie analoghe a quelle poste in consultazione;
  - gli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate e Terna hanno invece concordato con l'opportunità di introdurre misure transitorie;
- a livello di dettaglio, le risposte pervenute in esito al documento per la consultazione 163/2015/R/eel hanno evidenziato:
  - pareri discordanti in merito all'esclusione delle offerte accettate per regolazione secondaria fra utenti del dispacciamento titolari di sole unità di consumo (generalmente contrari alla misura) e utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate (generalmente favorevoli);
  - parere favorevole all'introduzione di un sistema di *accounting* delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento, purché basato su regole trasparenti che non lascino discrezionalità in capo a Terna e che diano esiti facilmente replicabili da parte degli operatori;
  - pareri discordanti in merito all'esclusione delle offerte accettate su MSD ex-ante fra utenti del dispacciamento titolari di sole unità di consumo (generalmente contrari alla misura in quanto le offerte accettate su MSD ex-ante contribuiscono comunque al bilanciamento del sistema) e utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate (generalmente favorevoli alla misura nelle more dell'introduzione di un sistema di *accounting* efficace);
  - pareri concordi sull'impatto modesto dell'eliminazione del riferimento ai prezzi zonali; alcuni operatori suggeriscono comunque di procedere con la misura,

- mentre altri la sconsigliano perché potenziale fonte di distorsione soprattutto qualora non si formasse un prezzo di sbilanciamento a causa dell'esclusione di altre offerte in coerenza con le altre misure suggerite dall'Autorità;
- pareri discordanti sull'estensione del meccanismo *dual pricing* anche alle unità non abilitate, con gli utenti del dispacciamento titolari di sole unità di consumo generalmente contrari alla misura e gli altri utenti del dispacciamento in parte a favore (auspicando forme di aggregazione più ampia e l'implementazione di una *gate closure* all'ora h-1) e in parte contrari (in alcuni casi del tutto contrari, in altri casi contrari all'applicazione del meccanismo ai punti di dispacciamento relativi a unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ma favorevoli all'applicazione di tali prezzi ai punti di dispacciamento relativi a unità di consumo);
  - nel documento per la consultazione 316/2016/R/eel, l'Autorità, tenuto conto di quanto emerso in esito alla precedente consultazione:
    - ha fornito indicazioni numeriche sull'andamento degli sbilanciamenti nel periodo gennaio 2015 – febbraio 2016, evidenziando il permanere di strategie di programmazione non diligenti legate alla prevedibilità del segno zonale e l'incremento di strategie di programmazione non diligenti legate all'arbitraggio fra i prezzi zonali favorite anche dalla soppressione delle macrozone di bilanciamento Sicilia e Sardegna in coerenza con il dettato dell'articolo 23 del decreto legge 91/14;
    - ha evidenziato come l'attuale modalità di contabilizzazione delle offerte accettate per regolazione secondaria non tenga conto dell'effettiva dinamica che caratterizza questo servizio nell'ambito dell'esercizio quotidiano del sistema elettrico; ha quindi prospettato, in alternativa all'esclusione di tali offerte dalla determinazione dei prezzi ipotizzata nel documento per la consultazione 163/2015/R/eel, una nuova modalità di calcolo che rifletta il costo medio di attivazione di tale servizio all'interno di ciascun periodo rilevante;
    - ha ribadito come opportuna l'introduzione di un sistema di *accounting* delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento; tale sistema non è tuttavia implementabile nel breve termine e, per questo motivo, l'Autorità si è riservata di effettuare ulteriori approfondimenti;
    - ha ritenuto di non procedere all'esclusione delle offerte accettate su MSD ex-ante (in quanto contribuiscono al bilanciamento del sistema), né all'eliminazione del riferimento ai prezzi zonali (per lasciare comunque un riferimento di prezzo in caso in cui fosse impossibile determinare un prezzo di sbilanciamento per assenza di movimentazioni sul mercato per il bilanciamento);
    - ha prospettato, al fine di contrastare le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema che continuano a caratterizzare l'esercizio quotidiano del sistema elettrico, l'adozione per le unità non abilitate di un sistema di prezzi di sbilanciamento misto (di seguito: meccanismo *single-dual pricing*) basato sull'applicazione del meccanismo *single pricing* agli sbilanciamenti effettivi rientranti in una banda standard definita dall'Autorità e sull'applicazione del meccanismo *dual pricing* (con prezzi duali basati sui prezzi medi delle offerte

accettate sul mercato di bilanciamento e non sul prezzo marginale) agli sbilanciamenti effettivi eccedentari tale banda standard; in particolare l'applicazione del meccanismo *dual pricing* al di fuori della banda standard neutralizza ogni vantaggio economico associato a strategie di sovra/sotto programmazione finalizzate a sfruttare la prevedibilità del segno zonale o la differenza fra i prezzi zonali all'interno della stessa macrozona di bilanciamento; i prezzi duali non sono tuttavia applicati all'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi (ossia viene lasciata l'applicazione del meccanismo *single pricing* all'interno della banda standard) al fine di garantire l'applicazione della medesima regolazione oggi vigente all'interno di una banda di sbilanciamento fisiologico a tutela dei contratti già stipulati dagli utenti del dispacciamento con riferimento al periodo oggetto della misura transitoria;

- con riferimento all'applicazione del meccanismo *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo, l'Autorità ha, inoltre:
  - ipotizzato di fissare la banda standard per l'applicazione dei prezzi duali al  $\pm 2,5\%$  del programma vincolante modificato e corretto sulla base di valutazioni relative alla correlazione fra quota di mercato e sbilanciamenti effettivi su base annua occorsi in zona Nord nel periodo gennaio 2015 – febbraio 2016;
  - prefigurato l'introduzione di verifiche a consuntivo effettuate da Terna finalizzate a valutare se lo sbilanciamento complessivo di ciascun punto di dispacciamento calcolato su base mensile sia inferiore ad una soglia predefinita da determinarsi in esito alla consultazione, la quale costituisca indice di un comportamento chiaramente anomalo da parte dell'impresa; in caso di superamento di tale soglia, al punto di dispacciamento sarebbero applicati a conguaglio i prezzi duali con riferimento all'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi occorsi in quel mese, con azzeramento di fatto della banda standard; la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi tramite il meccanismo *single-dual pricing* risulterebbe pertanto una regolazione in acconto soggetta ad una possibile conversione in meccanismo *dual pricing* a seguito delle verifiche a consuntivo; inoltre gli utenti del dispacciamento oggetto di questa misura sarebbero segnalati nell'ambito delle attività di monitoraggio dei mercati da Terna all'Autorità, per gli opportuni approfondimenti da parte di quest'ultima;
  - reso noto come siano in corso valutazioni per la determinazione di una taglia massima delle unità di consumo da utilizzarsi non solo ai fini della disciplina degli sbilanciamenti, ma anche ai fini dell'abilitazione delle unità di consumo alla presentazione di offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento in coerenza con quanto previsto dal documento per la consultazione 298/2016/R/eel che costituisce la prima fase del procedimento RDE;
- con riferimento all'applicazione del meccanismo *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non abilitate, l'Autorità ha, inoltre, proposto:
  - per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili i cui utenti del



- dispacciamento hanno optato per il regime perequativo 522/14 di applicare i prezzi duali ai soli sbilanciamenti effettivi eccedentari le bande differenziate per fonte rilevanti per tale regime;
- per tutti gli altri punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione non abilitate (ivi inclusi i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili i cui utenti del dispacciamento non avessero optato per il regime perequativo 522/14) di applicare la medesima banda standard prevista per i punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo;
  - con riferimento alla decorrenza della nuova regolazione, ha richiesto agli operatori di esprimersi in merito ad una possibile applicazione dei nuovi meccanismi già ad agosto 2016 prevedendo una banda standard ampliata rispetto a quella che troverebbe applicazione da gennaio 2017;
  - in esito al documento per la consultazione 316/2016/R/eel:
    - gli utenti del dispacciamento che si erano espressi in modo avverso all'adozione delle misure transitorie in esito al documento per la consultazione 163/2015/R/eel hanno ribadito la propria contrarietà alle proposte dell'Autorità, ritenendole non compatibili con la disciplina in corso di approvazione a livello europeo che propenderebbe per l'adozione di un meccanismo *single pricing*, nonché lesive della concorrenza, in quanto penalizzerebbero gli operatori di dimensioni più ridotte a favore degli operatori con portafogli più ampi che potrebbero beneficiare di vantaggi di tipo statistico in sede di programmazione; essi hanno in alternativa ipotizzato interventi correttivi sul calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale oppure il passaggio alla riforma organica degli sbilanciamenti da definirsi in coerenza con le disposizioni dell'approvando Regolamento europeo in materia di bilanciamento; per tali utenti del dispacciamento, infatti, il meccanismo *dual pricing* dovrebbe essere riservato solamente alle unità abilitate alla fornitura di risorse di dispacciamento;
    - gli utenti del dispacciamento che si erano espressi in favore dell'applicazione del meccanismo *dual pricing* in esito al primo documento per la consultazione hanno accolto con favore il meccanismo *single-dual pricing* proposto dall'Autorità, auspicando, tuttavia, l'incremento della banda standard in quanto il valore proposto, basato sull'analisi della sola zona Nord, non rifletterebe le effettive performance di programmazione dei prelievi conseguibili dagli utenti del dispacciamento;
    - diversi utenti del dispacciamento in consumo, a prescindere dalla loro posizione in merito al *single-dual pricing*, hanno suggerito di definire la banda standard sulla base degli errori di previsione del carico commessi da Terna, opportunamente incrementati per tenere conto che il fatto che gli utenti del dispacciamento sono chiamati a definire un programma per un portafoglio di dimensioni ridotte rispetto alla totalità del carico nazionale previsto dal Gestore;
    - la quasi totalità degli operatori si è espressa contro le verifiche a consuntivo effettuate da Terna, soprattutto con riferimento alla conversione automatica ad un meccanismo *dual pricing* in caso di sbilanciamento complessivo di ciascun

punto di dispacciamento calcolato su base mensile non inferiore rispetto alla soglia predefinita; in alternativa è stato suggerito il proseguimento da parte dell'Autorità delle attività di *enforcement* e monitoraggio delle condotte degli operatori;

- la quasi totalità degli operatori si è espressa a favore della definizione di una taglia massima per le unità di consumo; sul tema sono state avanzate diverse proposte di calcolo, la maggioranza delle quali prevedeva di utilizzare come base la potenza disponibile di ciascun punto di prelievo, senza alcun ulteriore incremento; alcuni operatori, fra cui Terna, hanno comunque ritenuto il tema meritevole di ulteriori approfondimenti soprattutto per quanto attiene la necessità di un aggiornamento su base mensile della taglia a seguito delle dinamiche di *switching* ;
- diversi utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili hanno sottolineato l'inopportunità di intervenire con una ulteriore revisione della disciplina degli sbilanciamenti applicabile a dette unità in quanto ancora pendente il contenzioso amministrativo sulla deliberazione 522/2014/R/eel che ha introdotto la disciplina attualmente vigente; molti di essi hanno comunque espresso parere contrario al meccanismo *single-dual pricing* ritenendolo una misura che di fatto impedirebbe la libera concorrenza nel settore del ritiro dell'energia elettrica, favorendo il rientro o la permanenza degli impianti nell'ambito dei regimi amministrativi gestiti dal GSE; altri operatori sarebbero disposti ad accettare un meccanismo quale quello proposto dall'Autorità, purché a valle della revisione del mercato intraday e della relativa *gate closure* in linea con quanto previsto dal regolamento europeo 1222/2015 (CACM);
- diversi utenti del dispacciamento hanno altresì evidenziato come il passaggio ad un meccanismo *single-dual pricing* di fatto non consenta più ai punti di dispacciamento relativi ad unità non abilitate alimentate dalle fonti rinnovabili non programmabili di beneficiare della compensazione economica, quantomeno a livello di singola zona di mercato, che è invece garantita dall'univocità del prezzo di sbilanciamento prevista dal meccanismo *single pricing* vigente; per tali utenti del dispacciamento il passaggio al nuovo meccanismo dovrebbe essere rivalutato a valle dell'introduzione di criteri che consentano l'aggregazione, quantomeno ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti, fra le unità di produzione non abilitate rilevanti e non rilevanti
- alcuni utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili hanno altresì evidenziato come il meccanismo *single-dual pricing* con una banda standard analoga a quella prevista per le unità di consumo induca gli operatori ad optare per il regime perequativo 522/14 che garantirebbe una banda di applicazione del meccanismo *single pricing* significativamente più ampia; al fine di non vanificare la facoltà di scelta fra due regimi prevista dalla disciplina degli sbilanciamenti attualmente vigente, essi auspicerebbero l'applicazione dei

- prezzi duali con riferimento a una banda differente rispetto a quella prevista per le unità di consumo, differenziata per fonte;
- diversi utenti del dispacciamento hanno evidenziato come la nuova modalità di calcolo per riflettere il costo medio di attivazione della regolazione secondaria all'interno di ciascun periodo rilevante possa dare adito a distorsioni per effetto delle specifiche dinamiche con cui detto servizio viene attivato in modo automatico in tempo reale; alcuni di essi hanno ribadito la propria preferenza per l'esclusione delle offerte accettate per regolazione secondaria dalla determinazione del prezzo di sbilanciamento, come prefigurata dall'Autorità nel documento per la consultazione 163/2015/R/eel;
  - Terna ha confermato come l'insieme delle proposte avanzate dall'Autorità possa rappresentare un disincentivo alle strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema; nulla osterebbe per il Gestore ad una implementazione del meccanismo già da agosto 2016, anche tramite l'introduzione di una gradualità nei parametri caratterizzanti il nuovo meccanismo *single-dual pricing*;
  - in termini di decorrenza della nuova disciplina sono emersi pareri discordanti fra gli utenti del dispacciamento di più ampie dimensioni (favorevoli ad una decorrenza da gennaio 2017 con possibile anticipo già a agosto/settembre con una banda più ampia) e gli utenti del dispacciamento in immissione titolari di unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (alcuni dei quali eventualmente vedrebbero applicabile il nuovo meccanismo decorsi almeno 12 mesi dalla data di approvazione della nuova disciplina).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- è bene evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da diversi utenti del dispacciamento in prelievo, il presente provvedimento e le sue finalità non si pongono in contrasto con la sentenza 1532/2015 del Consiglio di Stato, ma, anzi, appaiono pienamente coerenti coi principi in essa espressi; con tale pronuncia, infatti, il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, disposto dal Tar Lombardia con sentenza 1648/2014 solo per difetto di motivazione sull'urgenza e per difetto di consultazione; nel merito di tali misure, improntate a finalità analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità dell'Autorità "*di adottare un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento (specie laddove – come nel caso in esame – sussistano indizi i quali inducano a ritenere che la regolazione attuale consenta l'adozione di condotte opportunistiche da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo in sede di rivendita dell'eccedenza energetica a sbilanciamento)*"; tale impostazione è stata confermata, più di recente, dal medesimo Consiglio di Stato con la sentenza 2457/2016;
- in tale contesto, il presente intervento regolatorio, risponde proprio all'esigenza di introdurre meccanismi idonei a contrastare, per quanto possibile, strategie, peraltro

già esplicitamente vietate dalla regolazione della deliberazione 111, di sovra/sotto programmazione finalizzate a trarre un vantaggio economico con oneri a carico del sistema;

- più in dettaglio, il presente provvedimento si giustifica in ragione del generale obbligo, per ciascun utente del dispacciamento, di programmare le quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo con diligenza, perizia, prudenza e previdenza nei riguardi del sistema; come chiarito anche dallo stesso giudice amministrativo, si tratta di un obbligo che, pur esplicitato dall’Autorità solo con la deliberazione 525/2014/R/eel, era già immanente nella previgente disciplina del dispacciamento in particolare nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione originaria); il presente provvedimento, nelle more di una riforma organica e complessiva del servizio di dispacciamento (che auspicabilmente risolva il problema in modo più radicale), introduce meccanismi finalizzati a fornire: (a) un più efficace incentivo a programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza, nonché, al contempo, (b) a consentire all’Autorità di rilevare più agevolmente possibili violazioni di tale obbligo (anche ai fini dell’adozione di misure prescrittive e/o sanzionatorie).

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- sono in corso le attività propedeutiche alla revisione del mercato infragiornaliero e allo spostamento della *gate closure* dei mercati più vicino al tempo reale in coerenza con il regolamento CACM in modo da fornire agli utenti del dispacciamento ulteriori possibilità di aggiustamento dei propri programmi rispetto a quelle offerte dall’articolazione dei mercati al momento vigente;
- la revisione dei criteri di aggregazione e la partecipazione a MSD della domanda delle fonti rinnovabili non programmabili rientrano nella più ampia revisione del mercato per il servizio di dispacciamento oggetto del procedimento RDE e per il quale è ancora aperta una specifica consultazione (298/2016/R/eel) i cui termini, su richiesta degli operatori, sono stati prorogati al 16 agosto 2016 ma che dovrebbe produrre effetti a partire dall’1 gennaio 2017;
- il valore dell’energia elettrica nel tempo reale, che dovrebbe essere riflesso da prezzi di sbilanciamento secondo quanto auspicato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel, è caratterizzato da una non trascurabile dimensione territoriale: il valore dell’energia elettrica varia, infatti, nei vari nodi della rete per effetto delle congestioni della rete rilevante; quanto più l’algoritmo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento prende in considerazione una rappresentazione puntuale della rete rilevante, tanto più tali prezzi rifletteranno in modo corretto il valore dell’energia elettrica nel tempo reale e nel punto territoriale della rete;
- l’Autorità, a tal proposito, ha avviato i primi approfondimenti interni finalizzati alla definizione dei prezzi nodali da utilizzarsi quantomeno come strumento di monitoraggio degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento;
- un’ulteriore dimensione non trascurabile del valore dell’energia elettrica in tempo reale è legata alle risorse di dispacciamento che vengono tenute in considerazione ai

fini della sua determinazione: in particolare occorre considerare solamente risorse che hanno dinamiche di attivazione coerenti con il periodo temporale su cui si intende determinare detto valore (e conseguentemente i prezzi di sbilanciamento che lo riflettono).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- Terna determina il corrispettivo *uplift* all'inizio di ciascun trimestre sulla base dei costi attesi per il servizio di dispacciamento e sui proventi e oneri attesi relativi all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e dei corrispettivi di non arbitraggio a valere per il trimestre stesso; eventuali scostamenti fra i valori di consuntivo e le stime trimestrali sono recuperati nel corrispettivo *uplift* determinato nel trimestre successivo;
- nei primi mesi del 2016 si è verificato un significativo incremento degli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico da ascrivere anche a strategie di programmazione potenzialmente non diligente attuate da diversi utenti del dispacciamento in immissione e in prelievo favorite dalla facile prevedibilità manifestata dai segni dello sbilanciamento aggregato zonale a seguito di specifiche movimentazioni disposte da Terna su MSD ex-ante per l'esercizio in sicurezza del sistema;
- in particolare i dati acquisiti da Terna nell'ambito delle attività di monitoraggio dei mercati di cui al TIMM e ai fini della determinazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela hanno evidenziato:
  - nel mese di aprile 2016 un incremento degli oneri per l'attivazione di risorse su MSD (+ 126 milioni di € rispetto ad aprile 2015, ovvero + 53 milioni di € rispetto a marzo 2016) e un incremento degli oneri legato all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio ai punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo e alle unità di produzione non abilitate (+ 102 milioni di € rispetto ad aprile 2015, ovvero + 71 milioni di € rispetto a marzo 2016);
  - per il mese di maggio 2016 un ulteriore incremento degli oneri di dispacciamento (+ 113 milioni di € rispetto ad aprile 2016) legato prevalentemente all'attivazione delle risorse su MSD; gli oneri relativi all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio sono invece rimasti sui valori, comunque già elevati, registrati ad aprile 2016;
- a inizio aprile 2016 Terna aveva previsto per il secondo trimestre 2016 un corrispettivo *uplift* prossimo a 8,8 €/MWh, valore che si è rivelato di gran lunga inferiore rispetto ai consuntivi dei costi di dispacciamento del mese di aprile (14,3 €/MWh) e maggio (18,6 €/MWh); di conseguenza al fine di recuperare tale scostamento Terna ha fissato per il terzo trimestre 2016 il corrispettivo *uplift* ad un valore prossimo a 13,8 €/MWh (di cui oltre 4,7 €/MWh per recuperare lo scostamento del secondo trimestre);
- l'Autorità con la deliberazione 342/2016/E/eel ha nel contempo avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di

regolazione asimmetrica, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto delle condotte messe in atto dagli utenti del dispacciamento ivi incluse le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema e gli extra-costi relativi all'attivazione delle risorse di dispacciamento su MSD legate a specifiche strategie di trattenimento adottate da diversi operatori lato offerta sul mercato del giorno prima; con la medesima deliberazione l'Autorità ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare i presupposti dell'avvio di procedimenti sanzionatori nonché di eventuali impegni ripristinatori;

- nell'ambito dell'avvio del procedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità ha intimato agli utenti del dispacciamento di cessare immediatamente le condotte poste in essere fino a quel momento; tale intervento ha avuto primi effetti benefici soprattutto per quanto riguarda le attivazioni delle risorse di dispacciamento su MSD che si sono significativamente ridotte a seguito di un maggiore dispacciamento degli impianti di produzione sui mercati dell'energia legato ad una strategia di offerta adottata per tali impianti non più basata sul trattenimento di capacità.

#### **RITENUTO CHE:**

- la riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti non possa prescindere dalle disposizioni che saranno contenute nel Regolamento europeo in materia di bilanciamento finalmente in corso di approvazione attraverso la procedura di Comitologia presieduta dalla Commissione Europea, nonché dal nuovo disegno del mercato per il servizio di dispacciamento che scaturirà dal procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 393/2015/R/eel (di seguito: procedimento RDE); di conseguenza, essa potrà essere delineata e attuata su un orizzonte temporale di almeno due anni, anche al fine di consentire un adeguato periodo di prove in bianco a beneficio degli operatori di mercato;
- nel contesto della predisposizione della riforma organica di cui al precedente alinea, sia opportuno valutare l'adozione di una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi basata su prezzi nodali potenzialmente diversi in ciascun nodo per tenere conto dei vincoli di congestione sulle infrastrutture di rete; un tale intervento risolverebbe infatti tutte le anomalie che caratterizzano la disciplina degli sbilanciamenti attualmente vigente fornendo segnali di prezzo che disincentiverebbero le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema;
- nelle more dell'adozione del Regolamento europeo in materia di bilanciamento elettrico, l'Autorità possa comunque intervenire con misure transitorie utilizzando strumenti che potranno anche non essere adottati nel Regolamento stesso al fine di fornire segnali di prezzo che contrastino le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema e incentivino una corretta programmazione delle immissioni e dei prelievi.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- adottare misure transitorie nelle more di una revisione organica della disciplina degli sbilanciamenti e dell'adozione del Regolamento europeo, dando seguito al meccanismo *single-dual pricing* di cui al documento per la consultazione 316/2016/R/eel in quanto strumento di facile e immediata implementazione atto a contrastare in modo efficace le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema;
- con riferimento alle risposte pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 316/2016/R/eel, non dare seguito alle richieste di diversi utenti del dispacciamento di adottare, in alternativa al meccanismo *single-dual pricing*, interventi correttivi del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, in quanto
  - tali interventi non sarebbero implementabili in tempi brevi a causa di un necessario periodo di test per verificare se il nuovo algoritmo di calcolo sia in grado di riflettere l'effettivo stato del sistema o se possa ancora dare adito a anomalie che favoriscano delle strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema legate alla prevedibilità del segno;
  - una correzione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale non disincentiverebbe comunque l'adozione di strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema finalizzate a trarre beneficio dal differenziale fra i prezzi zionali all'interno della medesima macrozona di bilanciamento; tali strategie sono infatti favorite dall'applicazione di un meccanismo *single-pricing* a sbilanciamenti riferiti ad una macrozona di bilanciamento di dimensioni territoriali più ampie rispetto alla zona di mercato e possono essere disincentivate solamente tramite il passaggio ad un sistema misto *single-dual pricing*, quale quello oggetto del presente intervento regolatorio, oppure tramite la revisione delle macrozone (e il passaggio ad una valorizzazione degli sbilanciamenti su un perimetro territoriale più coerente con la dimensione territoriale rilevante per il valore dell'energia in tempo reale) che, in ottemperanza all'articolo 23 del decreto legge 91/14, potrà essere adottata solamente nell'ambito della riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti;
- per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo *single-dual pricing* ai punti di dispacciamento relativi a unità di consumo:
  - prevedere, rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 316/2016/R/eel, una banda standard per l'applicazione dei prezzi duali pari a  $\pm 7,5\%$  del programma vincolante modificato e corretto (banda standard complessiva del 15%), calcolata partendo dalle performance di previsione dei prelievi conseguite da Terna negli ultimi 12 mesi relativamente alla zona di mercato Sud (quella per la quale Terna commette gli errori di previsione più elevati); in particolare in tale zona Terna ha fatto registrare un errore medio di previsione (media degli errori compiuti in ciascuna ora) del 6,8%; tale valore deve poi essere opportunamente incrementato per tenere conto che gli utenti del dispacciamento sono chiamati ad effettuare previsioni su orizzonti temporali più

lunghi rispetto a quelli su cui opera il Terna (che prevede i consumi immediatamente dopo la chiusura dei mercati dell'energia, contestualmente all'esecuzione di MSD ex-ante) e che la dimensione del portafoglio su cui ciascuno di essi è tenuto a definire il programma è minore di quello del Terna e pertanto è minore il beneficio statistico;

- confermare l'introduzione delle verifiche a consuntivo effettuate da Terna come utile strumento di monitoraggio del buon funzionamento del mercato al fine di accertare eventuali effettive violazioni dell'obbligo di programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza, prevedendo solamente la segnalazione automatica da parte di Terna all'Autorità dei soggetti che hanno fatto registrare sbilanciamenti aggregati mensili non inferiori alla soglia di tolleranza (fissata pari al doppio della banda standard complessiva a regime di cui al precedente alinea) senza l'automatica conversione nel meccanismo *dual pricing* al fine di evitare ingiuste penalizzazioni in capo agli utenti del dispacciamento con portafogli di piccole dimensioni o caratterizzati da unità di consumo con sbilanciamenti fisiologici legati allo specifico processo industriale ad esse sotteso; le segnalazioni di Terna potranno essere utilizzate dall'Autorità per valutare l'avvio di procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori e eventuali impegni ripristinatori qualora si ravvisassero violazioni dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nei riguardi del sistema;
- prevedere l'applicazione ai punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non abilitate diverse da quelle rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili della medesima banda standard prevista per i punti di dispacciamento relativi a unità di consumo;
- non modificare la regolazione vigente per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione rilevanti non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in quanto per tali unità l'applicazione del meccanismo *dual pricing* farebbe venire meno l'aggregazione su base economica ad oggi consentita dal meccanismo *single pricing*; per tali punti di dispacciamento l'Autorità procederà con il monitoraggio delle strategie di programmazione adottate dagli operatori, anche ai fini di valutare l'avvio di procedimenti per l'adozione di provvedimenti di natura prescrittiva e sanzionatoria qualora si ravvisassero condotte contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nei riguardi del sistema;
- introdurre per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non rilevanti non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (che sono già oggi aggregate su base zonale per effetto dei criteri di dispacciamento oggi vigenti) la facoltà di scegliere fra:
  - un meccanismo *single-dual pricing* basato sulla stessa banda standard applicata alle unità di consumo;
  - il regime perequativo 522/14 con applicazione dei prezzi duali agli sbilanciamenti eccedenti la banda rilevante per il medesimo regime;
- prevedere che i livelli delle bande standard relative all'applicazione dei prezzi duali possano essere riviste in esito alla revisione dei criteri di aggregazione delle unità non abilitate, quantomeno ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti e alla



revisione della struttura del mercato infragiornaliero e della relativa *gate closure* in coerenza con quanto previsto dal regolamento CACM;

- effettuare ulteriori approfondimenti in merito all'introduzione di una modalità di calcolo che consenta di riflettere il costo dell'attivazione della regolazione secondaria all'interno dei prezzi di bilanciamento senza dare adito alle distorsioni segnalate dagli utenti del dispacciamento; e conseguentemente dare seguito a quanto previsto in materia nel documento per la consultazione 163/2015/R/eel e auspicato anche da diverse risposte pervenute in esito al documento per la consultazione 316/2016/R/eel, escludendo le offerte accettate per regolazione secondaria dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento in quanto tale servizio è attivato in modo automatico in tempo reale con dinamiche più veloci dei periodi rilevanti per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi; tale esclusione sia accompagnata da un aggiornamento da parte di Terna del corrispettivo per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento per evitare che gli utenti del dispacciamento possano trarre vantaggio dalla mancata fornitura del servizio di regolazione secondaria per il quale sono stati selezionati su MSD ex-ante;
- stabilire l'applicazione del meccanismo *single-dual pricing* per i punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo (e alle unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, caratterizzate da performance di previsione analoghe alle unità di consumo) già dal 1° agosto 2016 al fine di perseguire da subito il contenimento degli oneri di dispacciamento a carico della totalità della clientela finale, che potrebbe essere riflesso in una riduzione del corrispettivo *uplift* già per il quarto trimestre 2016, andando a disincentivare le strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema adottate dagli utenti del dispacciamento in prelievo e che hanno comportato l'impatto più significativo nei primi mesi dell'anno 2016;
- al fine di limitare l'impatto della nuova disciplina sugli utenti del dispacciamento e consentirne una implementazione graduale, incrementare al  $\pm 15\%$ , per tutto il primo periodo di implementazione (1 agosto 2016 – 31 dicembre 2016), la banda standard entro cui applicare il meccanismo *single pricing*, per poi passare alla banda del  $\pm 7,5\%$  da gennaio 2017;
- prevedere l'applicazione del meccanismo *single-dual pricing* per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non rilevanti non abilitate alimentate dalle fonti rinnovabili non programmabili da gennaio 2017, mantenendo per tali punti di dispacciamento per tutto l'anno 2016 la disciplina attualmente vigente al fine di allineare l'entrata in vigore della nuova disciplina con l'apertura di MSD a tali punti di dispacciamento come prospettato dal documento per la consultazione 298/2016/R/eel; per tali punti di dispacciamento il passaggio alla nuova disciplina rimane comunque fondamentale per disincentivare strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema finalizzate soprattutto all'arbitraggio fra i prezzi zionali all'interno della stessa macrozona, ma non è urgente come per le unità di consumo in quanto l'impatto delle strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema adottate per questi punti di dispacciamento è risultato abbastanza contenuto; per tali punti di dispacciamento è

comunque rafforzata l'attività di monitoraggio delle condotte degli operatori per il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza

## **DELIBERA**

1. di modificare, con decorrenza 1 agosto 2016, l'Allegato A della deliberazione 111, nei termini di seguito indicati:
  - dopo il comma 39.2 è inserito il seguente comma:  
"39.3 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40 non sono considerate le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria."
  - al comma 40.3, le parole "prezzo di sbilanciamento" sono sostituite dalle parole "prezzo di sbilanciamento base";
  - al comma 40.3, dopo le parole "fonti rinnovabili non programmabili" sono aggiunte le parole "rientranti nella banda standard di cui al comma 40.3ter";
  - dopo il comma 40.3 sono aggiunti i seguenti commi:  
"40.3bis Il prezzo di sbilanciamento duale per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili eccedentari rispetto alla banda standard di cui al comma 40.3ter è pari a:
    - a) al prezzo di cui al comma 40.3 per gli sbilanciamenti effettivi eccedentari rispetto alla banda di cui al comma 40.3ter, aventi lo stesso segno dello sbilanciamento aggregato zonale;
    - b) al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento, per gli sbilanciamenti effettivi eccedentari rispetto alla banda di cui al comma 40.3ter, aventi segno opposto rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale.
  
  - 40.3ter Ai fini dell'applicazione del comma 40.3bis, la banda standard è pari al 7,5% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento per unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili."
  - al comma 40.5 la lettera a), è sostituita dalla seguente:  
"a) il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo eccedentario rispetto alle bande di cui al comma 40.5bis e
    - i) il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 per i punti di dispacciamento relativi a unità rilevanti non abilitate;

- ii) il prezzo di sbilanciamento duale di cui al comma 40.3bis per i punti di dispacciamento relativi a unità non rilevanti non abilitate;”;
- al comma 40.5ter le parole “applicando il comma 40.3” sono sostituite dalle parole “applicando il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 agli sbilanciamenti effettivi rientranti all’interno delle bande di cui al comma 40.5bis”;
- il comma 40.5quater è sostituito dal seguente comma:
 

“40.5quater Gli utenti del dispacciamento, in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in alternativa a quanto previsto al comma 40.5, possono optare, su base annuale solare, per l’applicazione:

  - i) del prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 all’intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione rilevanti non abilitate;
  - ii) del prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 agli sbilanciamenti effettivi rientranti nella banda standard di cui al comma 40.3ter e del prezzo di sbilanciamento duale di cui al comma 40.3bis agli sbilanciamenti effettivi eccedentari la banda standard di cui al comma 40.3ter per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non rilevanti non abilitate;

A tal fine ne danno comunicazione a Terna secondo modalità dalla medesima definite e positivamente verificate dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.”;
- all’articolo 72, che riguarda le misure transitorie valide per l’anno 2016, dopo il comma 72.4 sono aggiunti i seguenti commi:
 

“72.5 Ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità non abilitate diversi da quelle alimentate a fonti rinnovabili non programmabili la banda standard di cui al comma 40.3ter è fissata al 15% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento per unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

72.6 Ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi ad unità non rilevanti non abilitate alimentate a fonti rinnovabili non programmabili allo sbilanciamento effettivo eccedentario rispetto alle bande di cui al comma 40.5bis si applica il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3.

72.7 Ai punti di dispacciamento per unità non rilevanti non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili i cui utenti del dispacciamento si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 40.5quater è applicato il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 all'intero ammontare dello sbilanciamento effettivo.”;

2. di prevedere che Terna, a valere dalle sessioni di conguaglio per rettifiche di settlement relative ai dati dell'anno 2017, in coincidenza di ciascuna sessione di conguaglio per rettifiche di settlement, segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo per i quali, in almeno un mese e in almeno una zona di mercato, vale la condizione

$$\frac{\sum_h |E_{uhz}^{prog} - E_{uhz}^{prel}|}{\sum_h E_{uhz}^{prel}} > k$$

Dove

- i.  $E_{uhz}^{prog}$  è l'energia programmata dall'utente del dispacciamento in prelievo  $u$  nel periodo rilevante  $h$  nella zona di mercato  $z$ ;
  - ii.  $E_{uhz}^{prel}$  è l'energia effettivamente prelevata dai punti di prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento in prelievo  $u$  nel periodo rilevante  $h$  nella zona di mercato  $z$ ;
  - iii.  $k$  è la soglia massima di tolleranza fissata pari al 30%;
3. di prevedere il monitoraggio delle strategie di programmazione adottate dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione non abilitate nell'ambito della più ampia attività di monitoraggio dei mercati di cui al TIMM;
  4. di prevedere che Terna aggiorni i corrispettivi per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento al fine di evitare che gli utenti del dispacciamento possano trarre profitto dalla mancata fornitura del servizio di regolazione secondaria;
  5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
  6. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione della deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*